

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulle riforme regolamentari .....	3
Comunicazioni del Presidente sulle modalità di partecipazione delle deputate madri ai lavori parlamentari (di cui all'ordine del giorno Sportiello n. 23 al bilancio interno 2022, accolto nella seduta del 27 luglio 2022) .....	7
ALLEGATO 1 (Disposizioni del testo base adottato dalla Giunta per il Regolamento nella XVIII legislatura relative ai soli adeguamenti numerici (quorum e composizione di organi) alla riduzione del numero dei deputati) .....	13
ALLEGATO 2 (Parere della Giunta per il Regolamento del 15 novembre 2022) .....	21

Martedì 15 novembre 2022. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

#### La seduta comincia alle 14.04.

#### Comunicazioni del Presidente sulle riforme regolamentari.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, dà il benvenuto al collega Nazario Pagano, chiamato a far parte della Giunta in sostituzione del Presidente Cattaneo, dimissionario.

Come preannunciato nella riunione del 26 ottobre scorso, ha convocato a stretto giro una nuova riunione della Giunta per il Regolamento, per riavviare il percorso di riforma regolamentare, sia per quanto riguarda gli interventi in più diretta correlazione con la riduzione del numero dei parlamentari, sia per valutare quali ulteriori riforme possano essere approvate al fine di favorire un migliore andamento dei lavori parlamentari a vantaggio dell'Istituzione e della qualità del lavoro di ciascun deputato.

In quella occasione aveva altresì preannunciato che avrebbe presentato alla Giunta una proposta procedurale sull'articolazione di questo percorso.

Raccogliendo quanto emerso nel corso della precedente riunione – si riferisce in particolare agli interventi dei colleghi Fornaro e Iezzi – ritiene anzitutto che si sia evidenziata in modo inequivoco la necessità di occuparsi prioritariamente degli adeguamenti numerici (da collocare in una prima *tranche* di riforma da licenziare in tempi strettissimi), per rimettere ad un « secondo binario », da avviare subito, ma da concludere in tempi necessariamente più lunghi, l'elaborazione di un progetto più ampio e articolato di riforma.

Sulla scorta di tale indicazione – alla quale non sono state opposte valutazioni di segno diverso, sicché la giudica sostanzialmente condivisa dalla Giunta anche in termini di indifferibilità dell'intervento riformatore – il percorso procedurale ipotizzato non può che muovere dal lavoro svolto nella passata legislatura, a partire dal testo base formulato dai relatori e adottato dalla Giunta. Si tratta infatti di un lavoro che, per le parti attinenti agli adeguamenti numerici, non è stato oggetto di emendamenti in Giunta, tranne uno del collega Fornaro (volto a riparametrare il *quorum* di 20 deputati in senso più strettamente proporzionale alla riduzione del numero dei deputati, cioè a 13), circostanza questa che ne

attesta la sostanziale condivisione tra le forze politiche nella scorsa legislatura e che ci consente quindi di considerarlo un utile e concreto punto di partenza.

In questo senso, dunque, ha fatto predisporre dagli Uffici un documento (*vedi allegato 1*) – che pone a disposizione dei colleghi – che contiene le modifiche (estrapolate dal testo-base della passata legislatura, con una integrazione di coordinamento) riguardanti esclusivamente gli adeguamenti numerici conseguenziali alla riduzione del numero dei deputati e relativi sia ai *quorum* previsti per l'esercizio di prerogative parlamentari e per l'attivazione di strumenti e procedure parlamentari, sia alla composizione numerica di organi previsti e disciplinati dal Regolamento. Precisa che tale documento serve a individuare più agevolmente il perimetro delle disposizioni oggetto di revisione in questa fase e ad agevolare la discussione, favorendo un quanto più celere approdo in Assemblea di una proposta condivisa.

Con riferimento agli adeguamenti relativi alla composizione numerica di organi previsti dal Regolamento, fa altresì presente che si tratta – oltre che dell'Ufficio di Presidenza, già eletto dall'Assemblea, e dei Gruppi, già da tempo costituitisi – delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni e del Comitato per la legislazione, organi – peraltro a composizione comunque abbastanza ridotta anche nel Regolamento vigente (rispettivamente 30, 21 e 10 deputati) – dei quali si stanno completando o si sono appena completate le procedure costitutive. Se fosse condivisa l'esigenza di adeguarne la composizione, si dovrebbe quindi valutarne l'entrata in vigore dalla prossima legislatura.

Ritiene altresì di ricordare anche il tema della revisione della composizione delle varie Commissioni e Comitati bicamerali previsti dalla legge: è certamente consapevole che questa materia non è di competenza della Giunta per il Regolamento, ma giudica comunque opportuno rammentare in questa sede che, parallelamente alle riflessioni sulla revisione del numero dei componenti degli organi della Camera, si dovrebbe valutare, nelle sedi competenti, an-

che l'opportunità di mantenere o rivedere il numero dei membri di tali organi, in quanto costituiscono anch'essi parte essenziale del complessivo funzionamento dell'Istituzione parlamentare.

Sottopone dunque alle valutazioni dei membri della Giunta il documento e li invita a formulare eventuali osservazioni già oggi o a farle pervenire alla Presidenza entro un termine ristretto (che potrebbe essere la giornata di giovedì prossimo), così da consentirgli, ove non fossero sollevate obiezioni, di riconvocare la Giunta già la prossima settimana per licenziare il testo per l'Aula, nominando i relatori.

Contestualmente alla riforma regolamentare contenente gli adeguamenti numerici, come preannunciato, intende avviare anche il secondo intervento riformatore, quello cioè di respiro più ampio, sul quale ritiene da subito di incaricare due colleghi – i deputati Iezzi e Fornaro, anche alla luce della loro « anzianità » di appartenenza alla Giunta – di svolgere una rapida istruttoria per individuare i temi che, secondo le valutazioni convergenti dei Gruppi, possono costituirne oggetto.

Rivolge dunque un invito ai colleghi ad intervenire per rappresentare le loro valutazioni su quanto ha sottoposto alla Giunta.

Federico FORNARO giudica del tutto condivisibile la prospettiva del « doppio binario » proposta dal Presidente, ritenendo, infatti, che si possa procedere in tempi estremamente rapidi alla riproporzionalizzazione dei *quorum* previsti dal Regolamento, per poi passare alla valutazione dei temi che possono costituire oggetto di un intervento di riforma più ampio che ponga soluzione alle diverse questioni sul tappeto in materia di razionalizzazione delle procedure di lavoro alla Camera, anche tenendo conto di quanto il Senato ha disposto già a partire dalla XVII legislatura; ovviamente auspica che il rinvio di questi temi ad una seconda fase delle riforme non significhi in alcun modo un rinvio *sine die* con il rischio di arrivare alla fine della legislatura.

Con riferimento proprio al dibattito e alle proposte avanzate nella XVIII legislatura – cui il Presidente ha fatto riferimento

indicando l'emendamento da lui presentato e relativo alla modifica dei *quorum* fissati attualmente in 20 deputati – ritiene opportuno dare brevemente conto delle ragioni che lo avevano indotto a presentare quella proposta: essa, infatti, nasceva dalla considerazione sia delle tre diverse proposte numeriche di riparametrazione di quel *quorum* che erano state avanzate nelle varie proposte di modifica del Regolamento presentate sul tema – e cioè 13, 14 e 15 – sia da quella scelta che era stata nel frattempo operata dal Senato, che aveva fissato in 6 senatori la nuova soglia numerica per la costituzione dei Gruppi, elemento questo che riveste, a suo avviso, un rilievo di primaria importanza.

Igor IEZZI, intervenendo da remoto, condivide l'impostazione metodologica individuata dal Presidente, idonea a consentire un rapido esaurimento del percorso procedurale quanto alle modifiche riguardanti i meri adeguamenti numerici; solleva, tuttavia, alcune riserve sull'opportunità di includere in questo primo pacchetto l'adeguamento della composizione numerica degli organi della Camera, per il quale giudicherebbe opportuno un supplemento di riflessione.

Rammenta inoltre come nella passata legislatura una larga parte del contenuto nel quale era ripartito il testo-base allora proposto dai relatori fosse pressoché unanimemente condiviso, a cominciare proprio dagli adeguamenti dei *quorum*, e ad esclusione delle proposte relative alla modifica della disciplina della costituzione dei Gruppi, che hanno avuto un effetto divisivo delle posizioni politiche, ipotecendo in senso negativo il compimento della riforma regolamentare; questa potrebbe quindi, ora, rapidamente compiersi se il perimetro si limiti agli aspetti già precedentemente condivisi.

Giorgio MULÈ, *Vicepresidente della Camera*, rammenta come il tema divisivo delle opinioni dei Gruppi nella passata legislatura sia stato quello delle misure finalizzate a contrastare il fenomeno – per utilizzare una terminologia invalsa nel dibattito

pubblico e non certo dignitosa – della « transumanza » dei parlamentari e cioè i passaggi parlamentari da un Gruppo ad un altro; tale questione potrebbe essere quindi oggetto di riflessione nell'ambito del secondo pacchetto, per la cui conclusione giudica opportuno apporre un termine.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, conviene sulla necessità di individuare un percorso certo anche per il secondo blocco, includendovi anche la fissazione di un termine per la sua conclusione.

Federico FORNARO, riferendosi al contenuto puntuale del documento posto in distribuzione, sollecita una prima riflessione su due aspetti, nell'attesa di poter effettuare una valutazione più approfondita per la quale richiede di poter disporre di un termine più ampio di quello prospettato dal Presidente. Il primo riguarda le modifiche all'articolo 5 in tema di numero di Segretari di Presidenza, la cui entrata in vigore sarebbe comunque da fissare nella prossima legislatura e per le quali suggerisce di valutarne la collocazione nella seconda fase delle riforme e non in questa prima, immediata; analoga esclusione gli appare necessaria anche rispetto a quella disposizione contenuta all'articolo 19, comma 3, finalizzata a consentire una più ampia rappresentanza in seno alle Commissioni per i Gruppi che abbiano meno di 14 deputati. Considerata anche l'elevatezza della soglia elettorale di fatto necessaria per raggiungere tale numero di deputati eletti, riterrebbe particolarmente opportuno differire questa riflessione ad un secondo momento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, raccogliendo l'esigenza prospettata differisce a martedì 22 novembre prossimo il termine per avanzare proposte ed osservazioni al testo distribuito; quanto al merito delle questioni sollevate dal collega Fornaro, giudica condivisibile l'esclusione nell'immediato della proposta di riforma relativa all'articolo 19, comma 3, considerata anche la portata ordinamentale di tale norma, mentre la modifica all'articolo 5 sarebbe

esperibile se non suscitasse particolari valutazioni critiche.

Valentina D'ORSO chiede conferma della volontà, quanto alla modifica dell'articolo 14 in tema di Gruppi parlamentari, di dividere in due fasi gli interventi della riforma, atteso che nella passata legislatura il tema era stato unitariamente considerato, includendovi sia la modifica dei requisiti numerici, sia quella degli altri requisiti richiesti per la costituzione dei Gruppi e che tale approccio le sembra condivisibile, giudicando opportuna una riflessione non parcellizzata ma organica della disciplina della costituzione dei Gruppi.

Dopo che Giorgio MULÈ, *Vicepresidente della Camera*, ha ravvisato nell'inserimento della riforma complessiva dell'articolo 14 in questa prima *tranche* il rischio di un suo rallentamento rispetto ai tempi estremamente rapidi che sembrano profilarsi, Lorenzo FONTANA, *Presidente*, conviene sull'esigenza di perseguire rapidamente gli obiettivi del primo blocco riformatore, che riguarda gli adeguamenti numerici, compresi quelli riguardanti l'articolo 14 del Regolamento.

Antonio BALDELLI giudica anch'egli necessario disporre di qualche giorno in più per poter valutare compiutamente il testo, ritenendo che le modifiche all'articolo 5 del Regolamento abbiano bisogno di una generale condivisione per poter essere approvate in questa prima fase, mentre si dichiara in ogni caso d'accordo sull'esigenza di accantonare al momento le modifiche agli articoli 19 e 14, per valutarle poi nell'ambito del secondo intervento.

Igor IEZZI, intervenendo da remoto, ribadisce come l'ipotesi di riforma complessiva dell'articolo 14 sia stato il punto sul quale si è incagliata la riforma regolamentare nella passata legislatura; fermo restando che né da parte sua né della parte politica che rappresenta vi sono obiezioni a discutere e a trattare il tema, ritiene che limitarsi, in questa prima fase, alla valutazione dei meri aspetti numerici assicure-

rebbe alla riforma prospettata più certe possibilità di successo e che proprio l'esistenza di diverse sensibilità sul tema della riforma della disciplina sui Gruppi, ove non fosse limitata agli aspetti numerici, ma più ampiamente considerata, è anche all'origine dell'ipotesi di sdoppiare il percorso di riforma, che eviti quindi il pericolo di un nuovo rallentamento dell'*iter*.

Federico FORNARO richiama nuovamente l'attenzione dei colleghi sul nuovo tetto numerico da fissare per la costituzione di un Gruppo parlamentare, ritenendo che sia di difficile giustificazione una decisione che si discosti dal recepimento della logica adottata al Senato, che ha fissato in sei senatori il requisito numerico minimo per la formazione di un Gruppo; dunque, atteso che il numero dei componenti elettivi del Senato è comunque la metà di quello della Camera, gli sembrerebbe di ardua giustificazione la fissazione alla Camera di una soglia minima di 14 deputati. Chiede quindi conferma dell'intendimento di accantonare al momento la proposta di modifica all'articolo 19, comma 3, ribadendo le proprie riserve sull'opportunità di intervenire già in questa fase sull'articolo 5, limitatamente alla modifica del numero dei Segretari; infatti se l'obiettivo è quello della mera riproporzionalizzazione, non vede perché non dovrebbe coinvolgere anche il numero dei Vicepresidenti e dei Questori, e d'altro canto ritiene che l'obiettivo della riduzione da otto a sei del numero dei Segretari di Presidenza rischia di essere nei fatti neutralizzata dalle eventuali elezioni di Segretari suppletivi che si rendano necessarie per dare rappresentanza a tutti i Gruppi. Tale prospettiva rischia di svuotare dunque di significato sostanziale tale riduzione.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, conferma il termine di martedì prossimo quale data entro la quale inoltrare proposte ed osservazioni sul testo distribuito, alla quale intende far seguire una nuova riunione della Giunta, già eventualmente nella giornata di giovedì 24, nella quale concludere l'esame del testo per approdare quanto prima alla discussione in Assemblea.

Quanto alle modifiche della composizione numerica degli organi della Camera previste nel documento distribuito in particolare agli articoli 5, 17 e 18, si tratterebbe di modifiche la cui entrata in vigore sarebbe fissata alla prossima legislatura, rinviando in ogni caso la riflessione sulla modifica all'articolo 19 al secondo binario di riforma e considerando l'articolo 14 in questa fase solo per l'aspetto numerico.

Valentina D'ORSO desidera altresì segnalare come nella passata legislatura sia stata proposta – senza incontrare obiezioni – l'introduzione della previsione della decadenza da alcune cariche in caso di passaggio ad altro Gruppo. A tale norma il suo Gruppo annette particolare importanza: dunque – non essendo stata, a suo avviso, una norma divisiva – potrebbe anch'essa trovare collocazione in questo primo blocco di riforma regolamentare.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ritiene che il primo pacchetto di riforme debba configurarsi dal punto di vista contenutistico nei termini essenziali che sono stati condivisi dalla Giunta e che dunque il tema testé segnalato dalla collega trovi la sua sede naturale nel secondo binario che la Giunta sta comunque avviando. Nulla toglie che all'interno di questa seconda fase delle riforme, possano emergere da subito dei temi di generale condivisione per i quali si renda possibile una rapida conclusione, nelle more di un successivo completamento di un pacchetto complessivo. Ribadisce dunque il termine di martedì 22 novembre per l'invio delle osservazioni e proposte di modifica.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Federico FORNARO, precisa che tali proposte, ove i deputati lo ritengano, possono essere corredate anche da un'esposizione motivata.

**Comunicazioni del Presidente sulle modalità di partecipazione delle deputate madri ai lavori parlamentari (di cui all'ordine del giorno Sportiello n. 23 al bilancio interno 2022, accolto nella seduta del 27 luglio 2022).**

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, fa presente che il tema al secondo punto all'or-

dine del giorno della Giunta costituisce un tema di grande rilevanza al quale i competenti organi della Camera hanno, nel tempo, prestato costantemente la massima attenzione al fine di coniugare l'esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione: di qui l'adozione, nel corso delle legislature, di diverse misure, su un doppio livello, quello propriamente giuridico-istituzionale e quello logistico-funzionale.

Quanto a queste ultime ricorda qui sinteticamente che è stato allestito uno Spazio-bimbi presso Palazzo Theodoli ed è stato altresì adibito uno specifico spazio, collocato nelle immediate vicinanze dell'Aula di Montecitorio, destinato alle madri per soddisfare le esigenze di accudimento, compreso l'allattamento, del bimbo nei primi mesi di vita.

Per quanto riguarda invece le misure giuridico-istituzionali, direttamente riconducibili alle competenze della Giunta, ricorda che, già a partire dalla XVI legislatura (*parere della Giunta del 4 ottobre 2011*), alle deputate che non partecipano ai lavori parlamentari nei periodi corrispondenti a quelli per i quali la legislazione vigente prevede l'astensione obbligatoria per maternità è stata riconosciuta l'applicazione dell'istituto della missione; inoltre, nella XVIII legislatura (*parere della Giunta del 15 ottobre 2020*) è stato stabilito che le deputate che, nel primo anno di vita del figlio, devono assentarsi dai lavori della Commissione per allattare il figlio possono – in deroga alla disciplina generale delle sostituzioni – essere sostituite da altro deputato del medesimo Gruppo appartenente ad altra Commissione anche quando esse abbiano già partecipato alla seduta stessa e, sebbene sostituite, possono successivamente, una volta terminate le esigenze di allattamento, tornare a partecipare come membro effettivo ai lavori della Commissione nel corso della stessa seduta.

Su questo quadro si è innestato l'ordine del giorno Sportiello n. 23, presentato nella XVIII legislatura e accolto nella seduta del 27 luglio 2022 in occasione dell'ultima di-

scussione sul bilancio interno della Camera, il quale, nella formulazione originaria, invitava nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di introdurre « misure idonee per consentire l'allattamento da parte delle deputate, anche contemplando idonee postazioni di voto ed eventualmente impiegando le tribune già predisposte per il voto proprio a seguito dell'emergenza pandemica ». I Questori avevano quindi proposto una riformulazione, accolta dalle deputate firmatarie dell'ordine del giorno, nel senso di prevedere un invito sempre agli stessi organi « a proseguire, anche tenendo conto dell'esperienza maturata in termini di "Aula diffusa" durante la pandemia, nell'attuazione di misure volte a facilitare l'accudimento dei neonati da parte dei deputati genitori durante l'esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare investendo la Giunta per il Regolamento, ove si manifestasse la necessità di interventi rientranti nelle competenze di quest'ultima, per l'individuazione di soluzioni ulteriori. »

A seguito di tale ordine del giorno, e anche in relazione ad una nuova sollecitazione avanzata dalla collega Sportiello in Ufficio di Presidenza, ha ritenuto opportuno sottoporre alla Giunta la questione, al fine di valutare in particolare la possibilità di consentire alle deputate di accedere nelle aule parlamentari con il proprio bambino in modo da permettere loro di coniugare pienamente l'esercizio del mandato, attraverso la partecipazione ai lavori parlamentari e alle votazioni, con un'esigenza fondamentale legata alla maternità, ossia l'allattamento del figlio.

Sotto il profilo giuridico offre alla discussione i seguenti elementi di valutazione.

L'introduzione del bambino insieme alla madre deputata nell'Aula della Camera si riflette sull'articolo 64, comma 1, del Regolamento, secondo il quale nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri. Tale disposizione esclude in via generale la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari,

limitando l'ingresso nelle aule esclusivamente ai deputati, ai membri del Governo ed al personale dipendente della Camera che fornisce il proprio supporto ai lavori parlamentari. L'assolutezza di questo divieto è stata tuttavia più volte attenuata in relazione a specifiche circostanze valutate dagli organi competenti della Camera come idonee a consentirne una deroga al fine di garantire la tutela di altri principi regolamentari e costituzionali, che sarebbero stati lesi da un'applicazione rigida ed assoluta del divieto in questione. Si riferisce a due specifiche fattispecie di « deroga »: anzitutto al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004 con il quale, ai fini della trasmissione sul canale satellitare di alcune sedute delle Commissioni, e dunque a tutela del principio costituzionale della pubblicità dei lavori, è stato ammesso « l'accesso nelle aule delle Commissioni agli operatori tecnici esterni la cui presenza sia strettamente necessaria alla ripresa televisiva dei lavori delle Commissioni stesse, qualora questi ultimi abbiano luogo in aule non appositamente attrezzate »; ma anche alla decisione assunta in sede di Ufficio di Presidenza (*riunione del 16 aprile 2008*) – a tutela del valore primario della pienezza dell'esercizio costituzionale del mandato parlamentare – relativamente all'accesso in Aula di persone estranee chiamate ad assistere deputati con un grado di disabilità tale da richiederne il supporto (al pari sostanzialmente di quanto prevede l'ordinamento generale, ad es. per consentire l'esercizio del diritto di voto alle elezioni alle persone non vedenti).

Nella fattispecie qui in esame, la deroga potrebbe essere riconosciuta in relazione all'esigenza costituzionale di assicurare l'effettivo svolgimento delle prerogative parlamentari in piena armonia con il principio – di rango anch'esso costituzionale – della tutela della maternità e della sua essenziale funzione sociale, principio – quest'ultimo – che ha già ispirato le pronunce della Giunta sulle missioni delle deputate in maternità e sulle sostituzioni delle deputate in Commissione per consentire loro di allattare.

Una volta rimosso l'ostacolo giuridico al riconoscimento di tale possibilità, ne deriverebbe la possibilità per le deputate interessate di allattare il proprio bimbo, durante le sedute, anche all'interno dell'Emiciclo, in postazioni che dovrebbero essere collocate, per ragioni di riservatezza delle deputate e per loro maggiore accessibilità, nell'ultima fila superiore (postazioni attualmente dismesse a seguito della riduzione del numero dei parlamentari). La medesima facoltà di accesso con il proprio bimbo andrebbe riconosciuta alle deputate, durante le sedute, in tutte le altre aule degli organi della Camera e degli organi bicamerali a presidenza di un deputato (in quanto organi ai quali si applica il Regolamento della Camera), pur tenendo conto dei limiti derivanti dalle loro dimensioni più contenute e dalla logistica non particolarmente idonea a garantire la riservatezza delle deputate interessate; resterebbe comunque confermata la disciplina contenuta nel parere della Giunta del 15 ottobre 2020 relativo alle sostituzioni.

In questo mutato quadro, dovrebbe ritenersi ammissibile anche la possibilità per le deputate madri, a loro scelta, di allattare utilizzando le tribune dell'Aula di Montecitorio – come richiesto nella formulazione originaria dell'ordine del giorno Sportiello – e ciò considerando che la Giunta per il Regolamento, nella riunione del 7 maggio 2020, in relazione alla emergenza pandemica, ha riconosciuto le tribune dell'Aula come luoghi idonei a ospitare le postazioni dei deputati in quanto da considerare come parte dell'Aula medesima.

Quanto all'individuazione del periodo temporale entro il quale riconoscere alle deputate madri tale possibilità, il citato parere della Giunta per il Regolamento del 15 ottobre 2020, relativo alle sostituzioni in Commissione delle deputate madri, limitava tale regime al primo anno di vita del bambino, parallelamente alle tutele riconosciute alle lavoratrici madri nell'ordinamento generale: dunque, lo stesso termine del primo anno di vita del bambino dovrebbe – coerentemente – intendersi applicabile anche alla fattispecie oggi in esame.

Ove vi fosse un pronunciamento favorevole della Giunta, la concreta definizione di ogni modalità applicativa, organizzativa e logistica, ivi compresa l'individuazione di un'apposita tribuna da destinare a tale scopo, spetterebbe al Collegio dei deputati Questori, chiamati a disciplinare anche le modalità e i termini entro i quali dovrebbero pervenire le richieste da parte delle deputate.

Alla luce di tali elementi ricostruttivi, invita dunque i colleghi a pronunciarsi sulla questione, al fine di adottare – subito, ove non vi fossero obiezioni (anche rispetto al fatto che vi sono colleghi che partecipano alla seduta con collegamento in video conferenza), o nella prossima riunione – una pronuncia della Giunta.

Giorgio MULÈ, *Vicepresidente della Camera*, appellandosi proprio al riconoscimento operato nella passata legislatura delle tribune e del Transatlantico come parti dell'Aula, invita a valutare la possibilità, anche a fini di una maggiore garanzia di riservatezza, di individuare nell'area contigua all'Aula uno spazio riservato alle postazioni delle madri deputate per le esigenze descritte dal Presidente.

Maria Anna MADIA, associandosi a quanto rappresentato dal Vicepresidente Mulè, ritiene che si debbano individuare le soluzioni più appropriate – tra le quali anche quella indicata dal Vicepresidente – nell'ottica di tutelare *in primis* la condizione del neonato con riferimento innanzitutto alla salubrità degli ambienti destinati ad ospitarlo, garantendo al contempo il diritto delle deputate madri di esercitare pienamente il proprio mandato.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ricorda come l'indicazione delle tribune nasca dalla formulazione originaria dell'ordine del giorno Sportiello, che indicava proprio nell'impiego di queste una misura idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze rappresentate.

Valentina D'ORSO, nel ringraziare il Presidente per la sensibilità dimostrata con il

sottoporre rapidamente la questione alla Giunta, rammenta che la formulazione dell'ordine del giorno Sportiello con l'indicazione delle tribune nasceva proprio da un valutazione ponderata delle esigenze di riservatezza e salubrità degli ambienti con quella di garantire alle deputate madri una più piena e consapevole partecipazioni ai lavori dell'Aula, che non si limitasse al mero esercizio del diritto di voto; sotto questo punto di vista l'indicazione delle tribune era apparsa come la soluzione più idonea a contemperare le suddette esigenze: auspica che il Collegio dei Questori, nell'adozione dell'ulteriore disciplina applicativa, appresti tutte le condizioni necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità delle tribune chiamate ad ospitare le postazioni di queste deputate.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, rammenta che l'impiego del Transatlantico come luogo idoneo ad ospitare postazioni dei deputati è avvenuto quando, ovviamente, il Transatlantico era impiegato in via esclusiva a questo fine, essendo stato precluso l'accesso ad esso ad altri soggetti diversi da quelli che avevano diritto di ingresso in Aula.

Igor IEZZI, intervenendo da remoto, dichiara di condividere pienamente la possibilità di consentire l'allattamento delle deputate madri in tribuna o anche direttamente in Aula. Prospetta alcune perplessità, invece, legate all'ipotesi di consentire lo svolgimento di tale attività in una sala attigua, separata dall'Aula, specialmente allorché si svolgano votazioni e la deputata madre intenda, contemporaneamente all'allattamento, partecipare allo svolgimento dei lavori. In tale scenario, infatti, finirebbe per configurarsi una forma di votazione da remoto, allo stato non ammissibile. Invero, in linea con l'esito del dibattito che si è svolto nel corso della precedente legislatura in seno alla Giunta, chiamata a disciplinare le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari nell'ambito della gestione della pandemia da Covid-19, ricorda che per i deputati non è possibile votare con collegamento da remoto, rappresentando, a ti-

tolo di esempio, come sia consentito partecipare da remoto alle sedute delle Commissioni solo quando non siano previste votazioni, essendo altrimenti obbligatoria la presenza fisica dei deputati. Per questa ragione dichiara di preferire l'ipotesi di consentire l'allattamento direttamente nelle tribune, intese quali prolungamento dell'Aula, ovvero nell'Aula medesima, rispetto a quella di istituire uno spazio dedicato e separato che potrebbe porre problemi di compatibilità con il richiamato divieto di votazioni da remoto. Tuttavia, ove i membri della Giunta ritengano di avviare una riflessione sull'opportunità di consentire alle deputate madri forme di votazione da remoto, si dichiara disponibile ad offrire il proprio contributo al dibattito, ma tiene a ribadire che il tema dell'ammissibilità di voto da remoto pone, in via generale, delicate e complesse questioni, che vanno ben al di là dei semplici problemi di ordine logistico, volti all'individuazione di una postazione e che pertanto meritano un'attenta riflessione da parte della Giunta.

Anna ASCANI, *Vicepresidente della Camera*, condivide totalmente quanto affermato dalla collega Madia in ordine all'esigenza di garantire il diritto delle deputate madri di esercitare pienamente il proprio mandato; pone, invece, alcuni dubbi legati alla possibilità di utilizzare le tribune ovvero direttamente alcuni banchi dell'Aula quali unici luoghi dedicati ad ospitare le deputate madri intente nell'allattamento. Ricorda, sul punto, come la stessa formulazione letterale dell'ordine del giorno preveda, quale elemento politico di mediazione, l'impiego solo eventuale delle tribune. Invero, esigenze, legittime e personali, di riservatezza da parte di alcune deputate madri occupate nell'allattamento potrebbero indurle a preferire un luogo più riparato e meno esposto dell'Aula e delle tribune: per questa ragione, pur mantenendosi nel perimetro di quanto già in passato stabilito dalla Giunta nell'ambito dello svolgimento dei lavori parlamentari durante la gestione della pandemia da Covid-19 e, perciò, senza creare inediti precedenti, evidenzia l'importanza di mantenere un approccio il più flessibile e dinamico possibile

sulla questione, così da poter realizzare un ragionevole bilanciamento fra la necessità di assicurare il pieno esercizio del mandato parlamentare e le esigenze di accudimento, compreso l'allattamento, del bambino nei primi mesi di vita.

Simona BORDONALI, intervenendo da remoto, pur condividendo interamente la necessità di garantire e tutelare il diritto delle deputate madri di esercitare pienamente il proprio mandato, pone l'accento sull'importanza di assicurare al contempo il benessere del bambino. Per questa ragione occorre procedere ad un'attenta verifica della salubrità degli spazi dedicati alle deputate madri e, in tal senso, ricorda come fosse già stato oggetto di dibattito la questione se l'Aula, specialmente nel corso di sedute in cui è presente un elevato numero di parlamentari, possa davvero rappresentare un luogo salubre e sicuro per il neonato.

Per quanto concerne la questione della possibile individuazione di una sala adiacente all'Aula specificamente dedicata all'allattamento da cui la deputata madre possa prendere parte alle votazioni, ricorda che quando, nel corso della legislatura precedente, si è deciso di ampliare gli spazi dell'Aula alle tribune e al Transatlantico, tali luoghi, non separati, ma adiacenti all'Aula, sono stati considerati come prolungamento dell'Aula stessa, tanto che era stato vietato l'accesso di estranei al Transatlantico. Per questa ragione richiama l'attenzione sul fatto che l'individuazione di una stanza, esterna anche se prossima all'Aula, in cui le deputate madri possano allattare il proprio bambino e, al contempo, prendere parte ai lavori parlamentari, votazioni comprese, potrebbe contenere la prospettiva del riconoscimento di una forma di voto da remoto, creando un precedente.

Sergio COSTA, *Vicepresidente della Camera*, muovendo dall'inderogabile necessità di assicurare la salute del neonato e di garantire la massima libertà di scelta alle deputate madri, concorda sulla necessità di mettere a disposizione della deputata ma-

dre, oltre che degli spazi dedicati nelle tribune e in Aula, anche una sala dedicata da individuare nelle immediate vicinanze dell'Emiciclo, ove possa prendere parte ai lavori parlamentari allorché non ritenga di allattare il neonato in Aula o nelle tribune.

Sara KELANY concorda sulla necessità, espressa dalla collega Madia, di creare un luogo protetto per il bambino, attesa la prevalenza della salute di quest'ultimo, e valuta la strada che consente alla deputata madre di optare, liberamente, per l'allattamento in Aula ovvero in uno spazio dedicato come quella più rispettosa dei diversi gradi di sensibilità personale sul tema che ciascuna madre possa mostrare.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nell'esaminare la possibilità di individuare uno spazio dedicato all'allattamento che sia considerato quale prolungamento dell'Aula, così da assicurare il rispetto del divieto del voto da remoto, dichiara che il tema è suscettibile di un ulteriore approfondimento, attesa la rilevanza, allorché si ritenga di procedere per questa strada, di una serie di questioni tecniche da affrontare, a cominciare dalla necessità di assicurare la presenza in questi luoghi di segretari di Presidenza. Ricorda come, tuttavia, il problema originario su cui la Giunta è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna, problema di pressante attualità per alcune deputate, concerne l'articolo 64 del Regolamento, che dispone l'impossibilità per soggetti estranei di introdursi nell'Aula; perciò la Giunta è anzitutto chiamata ad addivenire ad un'interpretazione della disposizione citata che consenta ai neonati, soggetti formalmente estranei, di entrare nell'Aula e ivi consentirne l'allattamento. Per questa ragione manifesta l'intenzione, se i membri della Giunta fossero d'accordo, di adottare, in questa occasione, un parere che permetta intanto l'accesso in Aula dei neonati figli delle deputate madri per consentirne l'allattamento, nell'ultima fila dell'Emiciclo ovvero nelle tribune. Si riserva invece di approfondire la possibilità, auspicata nel dibattito, di individuare una sala adiacente che consenta alla deputata ma-

dre intenta nell'allattamento di prendere parte ai lavori parlamentari, votando o anche svolgendo interventi.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La Giunta per il Regolamento,

preso atto dell'esigenza di integrare ulteriormente le misure già da tempo introdotte dagli organi competenti per favorire il compiuto esercizio delle prerogative parlamentari da parte delle deputate nel periodo della gravidanza e nella prima fase della maternità, al fine di consentire di coniugare l'esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione;

confermata interamente la disciplina contenuta nei pareri della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2011 e del 15 ottobre 2020;

delibera il seguente parere:

In deroga all'articolo 64, comma 1, del Regolamento, è consentito alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento. A tal fine, a scelta della deputata, da comunicare tempestivamente agli uffici competenti, in Assemblea sono utilizzabili apposite postazioni collocate nell'ultima fila superiore dell'emiciclo ovvero – in virtù della sua qualificazione, nel corso della XVIII legislatura, come parte dell'Aula medesima in quanto luogo idoneo ad ospitare le postazioni dei deputati – in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori.

È rimessa al Collegio dei deputati Questori altresì la definizione di ogni ulteriore conseguente disciplina applicativa, or-

ganizzativa e logistica, anche con riferimento alle aule delle Commissioni e degli altri organi della Camera o bicamerali ai quali si applica il Regolamento della Camera ».

Avendo Giorgio MULÈ, *Vicepresidente della Camera*, prospettato l'opportunità di estendere a diciotto mesi il termine di un anno individuato dal parere, Lorenzo FONTANA, *Presidente*, precisa che l'individuazione del termine di dodici mesi trova implicito fondamento nel parere della Giunta del 15 ottobre 2020, parere con cui è stata limitata la possibilità delle deputate madri di essere temporaneamente sostituite in Commissione per le esigenze di allattamento al primo anno di vita del figlio, parallelamente alle previsioni contenute nell'ordinamento generale.

Antonio BALDELLI pone il tema della diffusione dell'immagine dei minori in Aula e i problemi, di carattere giuridico, che tale tematica porta con sé.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ribadisce l'imprescindibilità del consenso genitoriale per la diffusione delle immagini del minore, in assoluta conformità alle disposizioni dell'ordinamento esterno.

Federico FORNARO propone, all'esito del dibattito svoltosi, una modifica alla proposta di parere al fine di introdurre un precipuo riferimento alla salubrità del luogo, nell'interesse della salute del bambino, quale ulteriore e concorrente criterio guida per l'individuazione della disciplina applicativa da parte dei deputati Questori.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, raccoglie la proposta avanzata dal collega Fornaro e riformula la sua proposta di parere in tal senso (*vedi allegato 2*), sulla quale prende atto dell'unanime consenso espresso dalla Giunta.

**La seduta termina alle 15.08.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni del testo base adottato dalla Giunta per il Regolamento nella XVIII legislatura relative ai soli adeguamenti numerici (*quorum* e composizione di organi) alla riduzione del numero dei deputati.**

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5</b>
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di <b>otto</b> Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.	<i>Al comma 1, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « sei ».</i>
2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, <b>quattro</b> per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.	<i>Al comma 2, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».</i>
<b>Art. 6</b>	<b>Art. 6</b>
2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da <b>dodici</b> deputati estratti a sorte. La presenza di <b>sette</b> deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.	<i>Al comma 2, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « dieci » e la parola « sette » è sostituita dalla seguente: « sei ».</i>
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 13</b>
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno <b>dieci</b> deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.	<i>Al comma 2, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».</i>
<b>Art. 14</b>	<b>Art. 14</b>
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di <b>venti</b> deputati.	<i>Al comma 1, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».</i>
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo <b>con meno di venti iscritti</b> purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.	<i>Al comma 2, le parole: « meno di venti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 ».</i>
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno <b>dieci</b> deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza infe-	<i>Al comma 5, primo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette » e all'ultimo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
<p>riore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a <b>tre</b>, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>	
<b>ART. 16</b>	<b>ART. 16</b>
<p>3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o <b>venti</b> deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.</p>	<p><i>Al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
<b>ART. 16-BIS</b>	<b>ART. 16-BIS</b>
<p>1. Il Comitato per la legislazione è composto di <b>dieci</b> deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».</i></p>
<b>ART. 17</b>	<b>ART. 17</b>
<p>1. La Giunta delle elezioni è composta di <b>trenta</b> deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i></p>
<b>ART. 17-BIS</b>	<b>ART. 17-BIS</b>
<p>1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, <b>venti</b> deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.</p>	<p><i>Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
<b>ART. 18</b>	<b>ART. 18</b>
<p>1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di <b>ventuno</b> deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.</p>	<p><i>Al comma 1, primo periodo, la parola: « ventuno » è sostituita dalla seguente: « <b>quindici</b> ».</i></p>
<p>2-<i>bis</i>. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, <b>venti</b> deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.</p>	<p><b>Il comma 2-bis è abrogato.</b></p> <p><i>Di tale disposizione, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto non più applicabile, essendo riferita alle autorizzazioni a procedere previste dall'art. 68 Cost., prima della riforma costituzionale del 1993. Essendo stato abrogato l'istituto dell'autorizzazione a procedere per l'apertura di procedimenti penali a carico di deputati, l'Assemblea vota sempre sulle proposte della Giunta in quanto esse si riferiscono a richieste della magistratura, formulate ai sensi dell'art. 68 Cost., riguardanti in ogni caso provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.</i></p>
<b>ART. 18-TER</b>	<b>ART. 18-TER</b>
<p>6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, <b>venti</b> deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.</p>	<p><i>Al comma 6, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « <b>quattordici</b> ».</i></p>
<b>ART. 19</b>	<b>ART. 19</b>
<p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce <b>però</b> i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>	<p><i>Al comma 3 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <b>I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.</b> Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.</i></p>
<b>ART. 27</b>	<b>ART. 27</b>
<p>2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da <b>trenta</b></p>	<p><i>Al comma 2, secondo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « <b>venti</b> ».</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.	
<b>ART. 40</b>	<b>ART. 40</b>
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da <b>dieci</b> deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.	<i>Al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
<b>Art. 44</b>	<b>Art. 44</b>
1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da <b>venti</b> deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da <b>quattro</b> deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.	<i>Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>
<b>ART. 46</b>	<b>ART. 46</b>
4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da <b>venti</b> o <b>quattro</b> deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.	<i>Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>
<b>ART. 51</b>	<b>ART. 51</b>
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da <b>venti</b> deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da <b>quattro</b> deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da <b>trenta</b> deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	<i>Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; al secondo periodo la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i>
<b>ART. 63</b>	<b>ART. 63</b>
3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di <b>dieci</b> deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	<i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
<b>ART. 69</b>	<b>ART. 69</b>
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	<i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
<b>ART. 72</b>	<b>ART. 72</b>
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	<b>Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.</b>  <i>Del secondo periodo di tale comma, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto si tratta di una disposizione totalmente disapplicata da lunghissimo tempo.</i>
<b>ART. 79</b>	<b>ART. 79</b>
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno <b>quattro</b> componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.	<i>Al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>
<b>ART. 83</b>	<b>ART. 83</b>
2. Quando <b>venti</b> deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.	<i>Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la	<b>Il comma 4 è abrogato.</b>  <i>Di tale disposizione, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto si tratta di una disposizione totalmente disapplicata.</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	
<b>Art. 86</b>	<b>Art. 86</b>
5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. <b>Trenta</b> deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.	<i>Al comma 5, secondo periodo, la parola: « Trenta » è sostituita dalla seguente: « <b>Venti</b> ».</i>
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da <b>venti</b> deputati o da un presidente di Gruppo.	<i>Al comma 8, secondo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « <b>quattordici</b> ».</i>
<b>Art. 92</b>	<b>Art. 92</b>
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.	<i>Al comma 3, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « <b>sette</b> ».</i>
<b>Art. 96-BIS</b>	<b>Art. 96-BIS</b>
1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, <b>ai sensi del comma 1 dell'articolo 72</b> , deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-	<i><b>Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.</b></i>  <i>Tale abrogazione, non presente nel testo-base della XVIII legislatura ma presentato in forma di emendamento dai relatori, consegue per coordinamento dall'abrogazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 72 precedentemente riportata e contenuta nel testo base.</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura
legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.	
3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o <b>venti</b> deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.	<i>Al comma 3, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «<b>quattordici</b>».</i>
<b>ART. 110</b>	<b>ART. 110</b>
1. Un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	<i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «<b>sette</b>».</i>
<b>ART. 111</b>	<b>ART. 111</b>
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati.	<i><b>Il comma 2 è abrogato.</b></i> <i>Di tale disposizione, invece che proporre l'adeguamento del quorum ivi previsto, il testo base proponeva l'abrogazione in quanto si tratta di una disposizione totalmente disapplicata.</i>
<b>ART. 114</b>	<b>ART. 114</b>
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da <b>venti</b> deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	<i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «<b>quattordici</b>».</i>
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da <b>venti</b> deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	<i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «<b>quattordici</b>».</i>
<b>ART. 138-BIS</b>	<b>ART. 138-BIS</b>
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a <b>trenta</b> possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.	<i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «<b>venti</b>».</i>

<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>Ipotesi contenuta nel testo base della XVIII legislatura</b>
	<b>Art. 153-QUINQUIES</b>
	<i>Dopo l'art. 153-quater è aggiunto il seguente:</i>  <b>Art. 153-quinquies. 1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore ..... ad eccezione delle modifiche agli articoli 16-bis, comma 1, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.</b>

## ALLEGATO 2

**Parere della Giunta per il Regolamento del 15 novembre 2022.**

La Giunta per il Regolamento,

preso atto dell'esigenza di integrare ulteriormente le misure già da tempo introdotte dagli organi competenti per favorire il compiuto esercizio delle prerogative parlamentari da parte delle deputate nel periodo della gravidanza e nella prima fase della maternità, al fine di consentire di coniugare l'esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione;

confermata interamente la disciplina contenuta nei pareri della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2011 e del 15 ottobre 2020;

delibera il seguente parere:

In deroga all'articolo 64, comma 1, del Regolamento, è consentito alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo

anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento. A tal fine, a scelta della deputata, da comunicare tempestivamente agli uffici competenti, in Assemblea sono utilizzabili apposite postazioni collocate nell'ultima fila superiore dell'emiciclo ovvero – in virtù della sua qualificazione, nel corso della XVIII legislatura, come parte dell'Aula medesima in quanto luogo idoneo ad ospitare le postazioni dei deputati – in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori.

È rimessa al Collegio dei deputati Questori altresì la definizione di ogni ulteriore conseguente disciplina applicativa, organizzativa e logistica, anche con riferimento alle aule delle Commissioni e degli altri organi della Camera o bicamerali ai quali si applica il Regolamento della Camera, tenendo conto dei profili di salubrità ambientale a tutela della salute del neonato.